

VADEMECUM DELLO STUDENTE

Il Calendario scolastico della Regione Siciliana per l'anno scolastico 2008/2009 stabilisce quanto segue:

INIZIO DELLE LEZIONI : 17 settembre 2008

FINE DELLE LEZIONI: 12 giugno 2008

Il calendario scolastico regionale delle festività è il seguente:

- tutte le domeniche
- 1 novembre, festa di tutti i Santi
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, Natale
- 26 dicembre
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- 5 febbraio, Sant'Agata
- 24 febbraio, Carnevale
- Lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile, anniversario della Liberazione
- 1 maggio, festa del lavoro
- 2 maggio
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

I giorni di sospensione delle lezioni sono determinati come segue:

- dal 22 dicembre 2008 al 06 gennaio 2009 inclusi (festività natalizie)
- dal 09 al 14 aprile 2008 inclusi (festività pasquali)

Il periodo effettivo delle lezioni resta pertanto determinato nel rispetto dello svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.

Gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore per l'anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 25 Giugno 2009.

Codice comportamentale

Art. 1. Ingresso studenti

- a. I collaboratori scolastici avranno cura di aprire i cancelli esterni dei tre Plessi alle ore 8.00. Dalle ore 08.05 alle ore 8.10 gli studenti entreranno nelle rispettive aule.
- b. Alle ore 8.15 inizio delle lezioni. Alle ore 8.20 chiusura dei cancelli.
- c. Lo studente che in casi eccezionali arriva in ritardo potrà essere ammesso entro le ore 8.25 con giustificazione scritta del genitore o, in mancanza di essa, con l'obbligo di esibirla il giorno successivo.
- d. Lo studente che si presenta a scuola dopo le ore 8.25 sarà comunque ammesso in classe, ma risulterà assente nella prima ora e dovrà portare relativa giustificazione scritta firmata dal genitore. Saranno tollerati solo tre ritardi a trimestre e, comunque, al terzo ritardo sarà data comunicazione alla famiglia. Tale disposizione vale anche per gli studenti maggiorenni, fatta salva una liberatoria formale del genitore che sarà acquisita agli atti della scuola e registrata sul diario di classe dal Dirigente.
- e. La giustificazione delle assenze dovrà essere presentata al docente in servizio nella prima ora. La dimenticanza della giustificazione verrà annotata sul registro di classe. Le assenze non giustificate entro due giorni saranno comunicate al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.
- f. Gli studenti maggiorenni potranno autonomamente giustificare le loro assenze purché i genitori autorizzino il Dirigente Scolastico con liberatoria scritta, e ciò nell'ottica di una costante ed efficace collaborazione educativa e formativa fra scuola e famiglia.

Art. 2. Uscite anticipate

- a. Lo studente che, in casi eccezionali, deve uscire prima del termine delle lezioni, non può allontanarsi da solo dall'edificio scolastico; tali uscite sono consentite solo per un massimo di quattro volte nell'arco dell'intero anno scolastico.
- b. Nel caso in cui sia necessario richiedere un'autorizzazione di uscita anticipata per visita medica o altro motivo di salute, lo studente dovrà esibire nel giorno successivo adeguata documentazione giustificativa al Dirigente Scolastico.
- c. L'alunno avrà il permesso di uscire solo se viene prelevato dai genitori o da persona da questi delegata (con delega scritta).
- d. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare la propria uscita anticipata previa autorizzazione scritta dei genitori dagli stessi consegnata ai responsabili di Plesso.
- e. In caso di malore gli alunni saranno soccorsi dal docente in servizio che richiederà il supporto del collaboratore scolastico per avvisare prontamente la famiglia. In caso di grave malessere dello studente sarà avvisato il 118.

f. Gli alunni non possono avvisare la famiglia a mezzo telefonino e non sarà accettato l'arrivo del genitore per malore del figlio senza previa comunicazione da parte della scuola stessa.

Art. 3. Pausa di socializzazione

a. I docenti hanno l'obbligo della tutela e sorveglianza degli alunni anche nei quindici minuti della pausa di socializzazione ed è ad essi che gli alunni dovranno comunque fare riferimento in caso di necessità e da essi saranno controllati durante la pausa.

b. Anche durante la pausa di socializzazione devono essere rispettate le regole dell'Istituzione e i comportamenti idonei ad una comunità educante quale è la scuola. Per evitare situazioni ad alto rischio, le finestre e le porte esterne devono essere chiuse prima del suono della campana e nessuno studente si può affacciare dalle finestre o sostare nei balconi degli edifici. Gli studenti non devono assolutamente utilizzare le scale antincendio né sostarvi. In tutti questi casi gli alunni che violeranno tali regole incorreranno in sanzioni disciplinari.

c. Resta comunque un obbligo preciso per tutti i docenti presenti nella scuola vigilare ed intervenire con gli opportuni provvedimenti, sulla condotta di tutti gli alunni della scuola e, quindi, gli alunni devono rispettare tutti i docenti impegnati nel controllo del rispetto delle regole.

d. Ogni ingresso ritardato dopo i 15 minuti della pausa di socializzazione verrà annotato nel registro di classe e verranno assunti al riguardo adeguati provvedimenti disciplinari.

e. Come per l'intero orario scolastico, durante i 15 minuti di pausa di socializzazione nessuno studente è autorizzato a uscire o a entrare attraverso i cancelli della scuola, anche se aperti.

f. Durante l'intervallo non si può sostare inoltre all'interno dei laboratori, salvo diversa indicazione degli insegnanti.

g. È vietato consumare cibi o bevande dentro le aule: saranno utilizzati i piazzali e gli spazi di incontro che la scuola offre fuori dalle aule. Gli studenti, inoltre, poi devono avere cura di raccogliere negli appositi contenitori i rifiuti e di mantenere i locali scolastici puliti.

Art. 4. Uscite degli alunni durante le ore di lezione

a. Sono vietate le uscite alla prima, alla terza e alla quarta ora e saranno concesse solo in casi eccezionali.

b. Tutte le uscite dall'aula devono comunque essere brevi: in caso contrario i docenti avranno l'obbligo di annotarle sul registro (con il tempo di permanenza) e, qualora si ripetessero simili comportamenti, di avvisare per iscritto il Dirigente Scolastico.

c. Agli alunni è vietato uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi. Eventuali permessi devono essere autorizzati esplicitamente dall'insegnante, il quale se ne assumerà la responsabilità (nel cambio dell'ora il permesso dovrà essere concesso dal docente che subentra). L'alunno che è stato autorizzato ad uscire dall'aula per utilizzare i servizi, non deve recarsi presso i distributori automatici di

vivande o bevande che è possibile utilizzare solo prima delle lezioni o durante la pausa di socializzazione.

Art. 5. Uso del telefono cellulare

a. Durante l'orario scolastico il telefono cellulare dovrà essere spento. In caso contrario gli insegnanti sono autorizzati a requisire il cellulare privo della scheda, che verrà restituito solo ai genitori dall'Ufficio di Presidenza. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, che vanno segnalati preventivamente all'insegnante, è permesso che il telefono cellulare sia tenuto acceso per comunicazioni urgenti. Altrettanto è tenuto a fare, nei confronti della classe, il docente.

b. Di norma non si passano telefonate agli allievi. Se un genitore deve urgentemente mettersi in contatto con il figlio, dovrà chiamare la Segreteria didattica o il numero telefonico del Plesso, chiedere dell'alunno, specificando nome, cognome e classe, ed indicare il proprio nome ed il recapito telefonico a cui vuol essere richiamato. Una volta avvisato dai docenti responsabili del plesso, lo studente può richiamare al più presto dalla segreteria stessa o dalla scuola in caso di urgenza.

c. È vietato effettuare foto, riprese video o registrazioni audio all'interno dell'edificio scolastico, senza il consenso delle persone interessate.

Art. 6. Comportamento nei laboratori, nelle aule e nelle palestre esterne

a. Negli spazi sia interni sia esterni della scuola lo studente deve tenere un comportamento corretto, sia nei confronti degli insegnanti e dei collaboratori, sia nei confronti dei compagni, evitando comunque atteggiamenti sgradevoli o irrispettosi: toni troppo alti della voce, volgarità, imprecazioni, commenti offensivi, posture scomposte, abbandono di cartacce, bottiglie o lattine, consumo di cibi e bevande senza le necessarie accortezze o fuori degli orari.

b. Tutti gli adulti della scuola sono invitati e autorizzati a esercitare un ruolo di vigilanza e di prevenzione e ad intervenire affinché le buone regole della comunità siano osservate, attraverso un richiamo verbale o - nei casi più gravi e ripetuti - un ammonimento sul giornale di classe o il deferimento alla Presidenza.

c. Nei laboratori l'insegnante consiglierà agli studenti alcune regole di comportamento specifiche che devono essere seguite. Anche le aule dove si tengono tutte le altre lezioni appartengono agli studenti che devono aiutare a rispettarle. Lo studente deve segnalare ai responsabili di plesso quanto trova in disordine o danneggiato all'inizio delle lezioni, deve evitare consumi inutili e sprechi, curare che spazi e attrezzature siano lasciati al termine delle lezioni nelle condizioni in cui si desidera trovarli.

d. Eventuali danni più o meno gravi, ma anche comportamenti inopportuni (come quello di lasciare sporco un ambiente), autorizzano l'intervento del Dirigente Scolastico anche attraverso un suo Collaboratore, che adotterà sanzioni disciplinari e/o richiederà il risarcimento del danno subito dalla comunità della scuola o il ripristino della pulizia. Il provvedimento potrà riguardare - una volta verificate le responsabilità - i singoli allievi, l'intera classe o anche più classi. Vale la regola che, se non viene individuato il diretto responsabile, è l'intera classe che risponderà del danno causato. Perciò è importante che tutti contribuiscano a mantenere attivamente la scuola: se durante un cambio di aula lo studente trova danni, manomissioni o sporczia deve farlo subito presente all'insegnante o al collaboratore scolastico del piano, prima di rientrare in aula.

f. Si ribadisce che le uscite di sicurezza non devono essere usate durante i normali spostamenti, ma solo in caso di effettiva necessità.

g. Considerato che la palestra esterna è un bene della collettività che viene concesso dall'Ente locale è assolutamente vietato sporcare, scrivere sui muri, manomettere utensili. I locali devono essere lasciati ordinati e puliti. Anche le trasferte per recarsi in palestra sono parte costitutiva dell'attività didattica e le regole della scuola vanno rispettate anche sul pulmino e nelle palestre.

DIVIETO DI FUMO

Si ricorda che nei locali scolastici (aule, laboratori, bagni, *etc.*) è **vietato fumare** (L. 584/75)

Codice disciplinare

DPR 24 giugno 1998, n. 249

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, 235

Art. 4 (Disciplina)

1. *omissis*

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. *omissis*

SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONI	INFRAZIONI	ORGANI COMPETENTI
<ul style="list-style-type: none"> richiamo verbale o ammonizione scritta in classe ed eventuale comunicazione alla famiglia comunicazione e convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni assenze continue e/o non giustificate negligenza abituale, mancanza ai doveri uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi assenze collettive che impediscono il regolare funzionamento della scuola e il diritto allo studio 	Docenti
<ul style="list-style-type: none"> ammonizione scritta e riparazione del danno 	<ul style="list-style-type: none"> allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente scritte di qualsiasi genere su banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte, muri, <i>etc.</i> mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica 	Docenti, Dirigente Scolastico
<ul style="list-style-type: none"> ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> violazione delle norme di sicurezza, lancio di oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali allontanamento non autorizzato dalla scuola uso del cellulare in classe durante le ore di lezione 	Docenti, Dirigente Scolastico
<ul style="list-style-type: none"> allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico 	Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti offese gravi alla dignità della persona, atti di violenza verbale o fisica nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico uso di sostanze psicotrope 	Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti 	Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni denuncia penale o querela 	<ul style="list-style-type: none"> spaccio di sostanze psicotrope in caso di fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscano reato o possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero per grave lesione al suo buon nome 	Consiglio di Istituto
<ul style="list-style-type: none"> allontanamento cautelare dalla scuola a tempo indeterminato 	<ul style="list-style-type: none"> in caso di reati penalmente rilevanti o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone 	Dirigente Scolastico

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

(ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, artt. 13 e 14)

Art. 1. Diritto di assemblea

- a) Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe di corso e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
- b) L'attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola alla assemblea stessa.

Art. 2. Funzione

- a) Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art. 3. Convocazione

- a) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.
- b) L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- c) La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea o 10 giorni in caso l'assemblea si svolga al di fuori dell'edificio scolastico.
- d) In caso di necessità o di particolare urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell'assemblea su richiesta del solo Presidente dell'Assemblea e con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso.

Art. 4. Svolgimento

- a) L'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 5. Partecipazione di esperti

- a) Alle assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
- b) La partecipazione di cui al comma a) dell' art. 5 deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente.

Art. 6. Presidenza

- a) Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell'Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l'Assemblea o delegare un altro studente.

Art. 7. Vigilanza

- a) Il presidente dell'Assemblea, o il suo delegato, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea d'Istituto.
- b) Il Dirigente ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 8. Convocazione

- a) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, poste, anche non consecutivamente, nella stessa giornata.
- b) L'Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate.
- c) L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. La richiesta di convocazione dell'Assemblea, redatta su apposito modello, va depositata in Presidenza almeno cinque giorni prima dello svolgimento. In caso di urgenza e motivata necessità, il preavviso è ridotto a tre giorni.

Art. 9. Verbale

- a) Dell'assemblea va redatto apposito verbale che va consegnato al Coordinatore di classe il giorno stesso.

COMITATO STUDENTESCO D'ISTITUTO

Art. 10. Comitato studentesco

- a) Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
- b) È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
- c) Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5
- d) Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

Art. 11. Direttivo

- a) Vengono eletti il Presidente e un Vicepresidente.

- b) Il Comitato Studentesco nomina al proprio interno un Segretario, il cui compito è di redigere i verbali delle sedute.

Art. 12. Compiti del presidente

- a) Compito del Presidente è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del Comitato Studentesco.
- b) Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell'Assemblea come previsto dall'articolo 6 di questo regolamento
- c) Il Presidente ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni.
- d) Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente o ad altri.
- e) Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.
- f) Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco; ne concorda col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le integrazioni all'ordine del giorno.
- g) Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.).

Art. 13. Commissioni

- a) Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.

Art. 14. Convocazione

- a) Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
- b) Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 8 ore in un anno scolastico.
- c) Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente.
- d) L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a tre.
- e) La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
- f) In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questi preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 5.

Art. 15. Assenze

- a) La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei rappresentanti di classe e va tenuta presente nella programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al Presidente.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Maria Luisa Indelicato



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
Via dei Villini – 95030 Mascalucia
C.M.: CTIS02600N – tel. 095/7277916

Al Dirigente Scolastico
Prof. Maria Luisa Indelicato
Istituto di Istruzione Superiore
Mascalucia (CT)

Prot. N.

Oggetto: richiesta autorizzazione assemblea ordinaria mensile o straordinaria di classe

I sottoscritti _____, rappresentanti
della Classe _____, sez. _____, del Liceo classico / scientifico,

CHIEDONO

alla S.V., ai sensi del D. lgs. N. 297/94, art. 13 comma 6, l'**autorizzazione a svolgere un'assemblea di classe** ordinaria / straordinaria in data _____

Firma del docente per presa visione

dalle ore _____ alle ore _____ materia interessata _____

dalle ore _____ alle ore _____ materia interessata _____

per discutere dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

I Rappresentanti di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. lgs. 297/94;

VISTA la richiesta inoltrata dai Rappresentati di classe;

Autorizza

Non autorizza per i seguenti motivi _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Luisa Indelicato